

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

Iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

(2003/C 140/10)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 66,

vista l'iniziativa della Repubblica ellenica,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, convenuto dal Consiglio nella sessione del 13 giugno 2002, prevede la creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione operante nei paesi terzi.
- (2) Nelle conclusioni della riunione del 21 e 22 giugno 2002, il Consiglio europeo di Siviglia ha chiesto la creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri entro il 2002.
- (3) Nella sessione del 28 e 29 novembre 2002 il Consiglio ha adottato conclusioni sul miglioramento della rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, nelle quali prende atto della relazione della presidenza, da cui risulta che nella maggior parte dei paesi ivi esaminati è operante una siffatta rete, ma constata altresì che la rete deve essere ulteriormente rafforzata.
- (4) È auspicabile formalizzare l'esistenza e il funzionamento di tale rete — avvalendosi delle esperienze tratte dalla realizzazione di progetti in corso, compreso il progetto guidato dal Belgio relativo a una rete di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione nei Balcani occidentali — mediante l'adozione di un atto giuridicamente vincolante che stabilisca l'obbligo di istituire forme di cooperazione fra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri, gli obiettivi di tale cooperazione, le funzioni e le idonee qualifiche di tali funzionari di collegamento, nonché le loro responsabilità nei riguardi del paese ospitante e dello Stato membro che procede al distacco.
- (5) È altresì auspicabile formalizzare le modalità di informazione delle pertinenti istituzioni comunitarie sulle attività dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione per consentire loro di adottare o proporre le misure

che potrebbero rivelarsi necessarie per migliorare ulteriormente la gestione globale dei controlli delle persone alle frontiere esterne degli Stati membri.

- (6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punti A ed E della decisione del Consiglio 1999/437/CE relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo ⁽²⁾.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (8) Il Regno Unito sta partecipando al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽³⁾.
- (9) L'Irlanda sta partecipando al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (10) La partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda al presente regolamento si limita alle responsabilità della Comunità relative all'adozione di misure che sviluppano le disposizioni dell'acquis di Schengen volte a combattere l'organizzazione di immigrazione illegale verso il Regno Unito e l'Irlanda, ma non implica il coinvolgimento di questi Stati membri in attività di gestione delle frontiere esterne per la prevenzione dell'immigrazione illegale verso i territori degli Stati membri che hanno abolito o si sono impegnati ad abolire i controlli alle rispettive frontiere interne.
- (11) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per «funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione» s'intende un rappresentante di uno degli Stati membri distaccato all'estero dal servizio immigrazione o da altre autorità competenti in uno o più paesi terzi, allo scopo di instaurare e mantenere contatti con le autorità di questi paesi per contribuire alla prevenzione dell'immigrazione illegale e alla lotta contro tale fenomeno, al rimpatrio di clandestini e alla gestione dell'immigrazione regolare.

2. Ai fini del presente regolamento sono considerati altresì funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione i funzionari di collegamento che nell'esercizio dei propri compiti si occupano di questioni in materia di immigrazione.

3. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione possono essere distaccati presso le autorità consolari nazionali degli Stati membri situate nei paesi terzi o presso le pertinenti autorità di altri Stati membri, e anche presso le competenti autorità dei paesi terzi, per un periodo ragionevole che deve essere determinato dallo Stato membro che procede al distacco.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicati i compiti che i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione svolgono nell'ambito delle responsabilità loro assegnate in virtù della legislazione nazionale o di speciali accordi conclusi con il paese ospitante.

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro provvede a che i propri funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione istituiscano e mantengano contatti diretti con le autorità competenti del paese ospitante e con ogni altra organizzazione pertinente operante nel paese ospitante, allo scopo di facilitare e sveltire la raccolta e lo scambio di informazioni.

2. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione raccolgono informazioni destinate sia ad attività di tipo operativo o strategico, sia ad entrambi i tipi di attività. Tali informazioni riguardano in particolare questioni quali:

- a) flussi di immigrazione illegale provenienti dal paese ospitante o in transito sul suo territorio;
- b) rotte seguite da tali flussi di immigrazione illegale per raggiungere il territorio degli Stati membri;

- c) il «modus operandi» di immigrati illegali, compresi i mezzi di trasporto usati, il coinvolgimento di intermediari, ecc.;
- d) esistenza di organizzazioni criminali dedite al traffico di clandestini e loro attività;
- e) incidenti e avvenimenti che possono costituire o diventare la causa di nuovi sviluppi per quanto attiene ai flussi di immigrazione illegale;
- f) metodi usati per la contraffazione o la falsificazione di documenti d'identità e documenti di viaggio;
- g) modi e mezzi di prestare assistenza alle autorità nei paesi ospitanti ai fini della prevenzione dell'immigrazione illegale proveniente da tali paesi o in transito sul loro territorio;
- h) modi e mezzi di facilitare il ritorno e il rimpatrio dei clandestini nel paese d'origine;
- i) legislazione e prassi giuridiche pertinenti in ordine alle questioni esposte sopra;
- j) informazioni trasmesse attraverso il sistema di allarme rapido.

3. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione sono altresì abilitati a fornire assistenza per accertare l'identità dei cittadini di paesi terzi e facilitare il loro ritorno nel paese d'origine.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione assolvano i loro compiti nel quadro delle loro responsabilità e nel rispetto delle disposizioni, incluse quelle relative alla protezione dei dati di carattere personale, stabilite nelle rispettive legislazioni nazionali e negli accordi e intese eventualmente conclusi con i paesi ospitanti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri, al Consiglio e alla Commissione i distacchi di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione in paesi terzi da essi disposti, nonché una descrizione dei loro compiti. La Commissione presenta annualmente al Consiglio un resoconto sommario concernente i distacchi di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione disposti dagli Stati membri.

2. Ciascuno Stato membro comunica inoltre agli altri Stati membri le sue intenzioni riguardo al distacco di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione in paesi terzi, in modo che gli altri Stati membri possano esprimere un interesse a concludere un accordo di cooperazione con lo Stato membro interessato per quanto riguarda tale distacco, così come menzionato all'articolo 5.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione distaccati nello stesso paese terzo costituiscano tra loro reti locali o regionali di cooperazione. Nel quadro di tali reti, gli ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione:

- a) si incontrano periodicamente e ogniqualvolta necessario;
- b) scambiano informazioni ed esperienza pratica;

- c) intensificano lo sviluppo di pratiche e politiche comuni, incluse le politiche in materia di visti;
- d) coordinano le posizioni da adottare nei contatti con le autorità del paese ospitante;
- e) coordinano le posizioni da adottare nei contratti con i vettori commerciali;
- f) organizzano sessioni d'informazione e corsi di formazione per i membri del corpo diplomatico e consolare delle missioni degli Stati membri nel paese ospitante;
- g) adottano approcci comuni per quanto riguarda i metodi di raccolta e trasmissione di informazioni strategicamente pertinenti, incluse le analisi di rischio, alle autorità competenti degli Stati membri di invio;
- h) redigono relazioni biennali sulle loro attività comuni;
- i) stabiliscono, se del caso, contatti periodici con reti analoghe nei paesi terzi limitrofi.

2. I rappresentanti locali della Commissione delle Comunità europee sono autorizzati a partecipare alle riunioni organizzate nel quadro della rete di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione. Se opportuno, possono essere invitati anche altri organi e autorità.

3. Spetta allo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea prendere l'iniziativa di organizzare le riunioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Se tuttavia lo Stato membro che esercita la presidenza non è rappresentato nel paese o nella regione, tale iniziativa spetta allo Stato membro facente funzione di presidenza.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono convenire, a livello bilaterale o multilaterale, che gli ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione distaccati in un paese terzo da uno Stato membro curino anche gli interessi di un altro o altri Stati membri.

2. Gli Stati membri possono altresì convenire che i loro ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione si ripartiscano i compiti tra loro.

Articolo 6

Per assicurare una gestione uniforme delle informazioni e il coordinamento necessario per la raccolta, la valutazione e il successivo uso delle informazioni da parte del Consiglio, gli Stati membri possono trasmettere a quest'ultimo informazioni di eccezionale importanza concernenti questioni collegate alla

gestione delle frontiere, alla lotta contro l'immigrazione clandestina e al rimpatrio degli immigrati clandestini.

Articolo 7

1. Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea o, se tale Stato non è rappresentato nel paese o nella regione, lo Stato membro facente funzione di presidenza, al termine di ogni semestre redige per il Consiglio e la Commissione una relazione sulle attività delle reti di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione in cui dispone di un rappresentante, nonché sulla situazione nel paese ospitante, in materie inerenti all'immigrazione clandestina.

2. Tale relazione è redatta conformemente al modello e al formato predisposti dalla Commissione.

3. La relazione costituisce una forma essenziale di informazione per la preparazione, al termine di ciascuna presidenza, di una relazione valutativa per il Consiglio, redatta dalla Presidenza in collaborazione con la Commissione, sulla situazione esistente in ogni paese terzo in cui sono distaccati ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri.

4. Sulla base delle suddette relazioni, la Commissione redige un rapporto sintetico fattuale che è presentato al Parlamento europeo e al Consiglio entro la fine dell'anno. Nel presentare al Consiglio la sua relazione valutativa sintetica per il miglioramento delle reti di ufficiali di collegamento incaricati dell'immigrazione e sulla situazione esistente in ogni paese terzo, la Commissione può formulare, se lo ritiene opportuno, le proposte o raccomandazioni del caso.

Articolo 8

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni sulla cooperazione consolare in loco contenute nell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria ⁽¹⁾.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Il presidente

⁽¹⁾ GU C 313 del 16.12.2002, pag. 1.